

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.: Variante non sostanziale alla D.D. n. 798-27898 del 24/10/2016 di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Dora Riparia in Comune di Cesana Torinese, rilasciata a Idroalp Valle Dora s.r.l.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4397 del 27/10/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) ai sensi dell'art. 27 comma 4 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., di assentire a Idroalp Valle Dora s.r.l. - C.F./P.IVA 08850250013 - con sede legale in Cesana Torinese, Piazza Vittorio Amedeo n. 1, la variante non sostanziale, parzialmente in via di sanatoria, alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Cesana Torinese rilasciata con D.D. n. 798-27898 in data 24/10/2016, per la realizzazione degli interventi descritti in premessa da attuare in conformità agli elaborati progettuali di cui all'art. 1 del disciplinare suppletivo di concessione – e fermi restando i dati caratteristici della concessione rilasciata: portata massima 2.600 litri/s, portata media 1.369 litri/s, salto fiscale 58,80 metri, potenza nominale media 789 kW;
- 2) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 26/10/2020 rep. n. 68, contenente variazioni e integrazioni al disciplinare principale ed allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine previsto dalla citata D.D. n. 798-27898 del 24/10/2016;
- 4) di dare atto che l'impianto potrà entrare in esercizio esclusivamente a seguito della trasmissione del certificato di collaudo, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 comma 6 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., come già previsto all'art. 14 del disciplinare principale sottoscritto in data 28/10/2016 rep. n. 94;
- 5) di dare atto che la concessione resta subordinata a tutti gli obblighi già stabiliti nella suddetta D.D. del 24/10/2016, ivi compresa la corresponsione annua del canone demaniale e dei sovracanon rivierasco e BIM;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e a tutti i soggetti titolari di atti di assenso nell'ambito della procedura integrata con l'istruttoria di variante alla autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 7) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 26/10/2020

"(... omissis ...)

Art. 4

Il primo e il secondo paragrafo dell'art. 9 del disciplinare principale sono soppressi e sostituiti come segue:

“I dispositivi per il rilascio del DMV sono costituiti dalla rampa di risalita per l’ittiofauna e dalla gaveta per il rilascio della componente modulata con paratoia a ventola descritte nel progetto di cui all’art. 1 del presente disciplinare suppletivo.

Il concessionario, prima dell’avvio dell’esercizio della derivazione, dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti a tale scopo descritti nel progetto di cui all’art. 1 del presente disciplinare suppletivo”.

... omissis ...

Art. 6

La dichiarazione giurata di cui al punto a) dell’art. 14 del disciplinare principale dovrà riportare, oltre che le caratteristiche definitive della derivazione come da art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 12/R e s.m.i., l’adempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del presente disciplinare suppletivo.

Il certificato di collaudo di cui al punto b) dell’art. 14 del disciplinare principale dovrà attestare, dando evidenza delle prove sperimentali effettuate, la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, secondo quanto indicato ai precedenti artt. 2 e 3 del presente disciplinare suppletivo, nonché la taratura delle due aste idrometriche da collocare in corrispondenza delle due luci di rilascio (rampa di risalita per l’ittiofauna e gaveta).

Lo stesso dovrà altresì riportare l’esito del collaudo idraulico della scala di risalita per l’ittiofauna, che dovrà essere trasmesso anche al Servizio Tutela della Fauna e della Flora di questa Amministrazione unitamente, per il futuro, all’esito delle successive campagne di monitoraggio.

(... omissis ...)"